

Padova, 12 settembre 2016

Prot. 81/16

All'Assessore reg.le alla caccia
Dott. Giuseppe Pan

All'Ufficio Caccia Regione Veneto

e p.c. Al Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia

e p.c. Al Presidente del Consiglio della Regione Veneto
Dott. Roberto Ciambetti

Oggetto: richiesta chiarimenti sulla legge 18/16 e sul nuovo tesserino regionale annata venatoria 2016/17

Preg.mo Assessore, in riferimento a molte richieste da parte dei nostri soci, a pochissimi giorni dall'apertura generale della stagione venatoria, chiediamo urgentemente vs chiarimenti sulla legge regionale 18 del 27 giugno 2016, art. 65.


--1° Quesito

“Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

Da quanto si evince da questo articolo, tutti i cacciatori italiani che hanno optato per forme di caccia come da art. 12 comma 5 lettera c, possono cacciare nella regione Veneto, per 30 giornate a partire dalla 1^ domenica di ottobre, anche se non residenti e sprovvisti di alcun Ambito di Caccia nella Regione Veneto.





-2° Quesito

Come potrà notare, la pagina n. 8 del tesserino regionale sotto riportata prevede che:

c) PRELIEVI

In caso di abbattimento il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile a partire da sinistra, a fianco del nome della specie abbattuta, un segno indelebile (X / ●) per ognuno dei capi abbattuti all'interno delle apposite caselle (un segno per casella).

Ai sensi dell'articolo 12, comma 12bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 l'annotazione della fauna stanziale e migratoria abbattuta deve essere fatta subito dopo l'abbattimento, secondo le disposizioni esecutive emanate dalla Giunta regionale del Veneto.

In caso di deposito della selvaggina stanziale prelevata il cacciatore deve aggiungere un cerchio intorno al segno (⊗) senza sconfinare nelle caselle adiacenti.

Non c'è la disposizione in merito alla selvaggina migratoria. Va portata con se per tutta la giornata?

--3° Quesito

Negli istituti privati, come Lei ben sa, si possono abbattere ed incarnierare 10 fagiani al giorno con un massimo di 100 capi stagionali. Come dobbiamo comportarci visto che il tesserino regionale è sprovvisto di tutte le pagine necessarie?

Queste tre richieste sono volte ad avere chiarimenti per poter rispondere entro l'apertura generale della stagione venatoria a tutti i nostri cacciatori e dare elementi certi alla vigilanza.

Certo di una Sua celere risposta, colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti

IL VICEPRESIDENTE REG.LE
Oscar Stella



35135 PADOVA – Viale N. Rocco, c/o Stadio Euganeo
Tel. 049-8658408 - Fax 049-8658411
e-mail: fidc.veneto@fidc.it - pec: fidc.veneto@pec.it